

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2019

566/2019/R/EEL

**APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED* DEI
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL SEMIPERODO
2020-2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1093^{ab}is riunione del 23 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQ.TRA);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL ed i relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 702/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 127/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 668/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2019, 404/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 467/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 500/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 534/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 553/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 287/2019/R/EEL;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 318/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 337/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 430/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 novembre 2019, 457/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2019, 481/2019/R/EEL;
- le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai suddetti documenti per la consultazione, con particolare riferimento ai documenti 287/2019/R/EEL, 430/2019/R/EEL e 457/2019/R/EEL;
- la memoria dell’Autorità 3 dicembre 2019, 513/2019/I/COM;
- la nota di e-distribuzione prot. E-DIS-09/12/2019-0767676 (prot. Autorità 33068 del 9 dicembre 2019);
- le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (reti di media e bassa tensione) del dicembre 2016;
- la proposta di Piano nazionale integrato energia-clima predisposta dal Governo e inviata alla Commissione europea a fine dicembre 2018;
- la nota della Direzione Infrastrutture dell’Autorità alla società Ricerca sul Sistema Energetico Spa in materia di qualità della tensione (prot. 5147 del 28 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- è attualmente in vigore il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la delibera 646/2015/R/EEL e successivamente modificato e integrato (TIQE);
- con la deliberazione 126/2019/R/EEL, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’aggiornamento della regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica nel periodo 2020-23 (di seguito: procedimento);
- nell’ambito del procedimento, in relazione alla qualità del servizio di distribuzione, sono stati pubblicati i documenti per la consultazione 287/2019/R/EEL e 457/2019/R/EEL;
- le ipotesi di regolazione ivi sviluppate sono state formulate:
 - a. in coerenza con le linee di intervento contenute nell’avvio di procedimento e con le ipotesi di regolazione tariffaria sviluppate nei documenti 318/2019/R/EEL e 481/2019/R/EEL;
 - b. in coerenza con l’obiettivo strategico “OS.21 *Promozione della qualità dei servizi di rete, inclusa la misura, e della gestione attiva delle reti di distribuzione*” del “Quadro strategico 2019-21 dell’Autorità”, che tra le linee di azione indica la necessità di colmare i divari ancora esistenti tra le diverse aree del Paese;

- c. in coerenza con le seguenti linee prioritarie di azione indicate nel “Quadro strategico 2019-21 dell’Autorità”, con particolare riferimento a:
- obiettivo strategico “*OS.20 Regolazione di obiettivi di spesa e di servizio*”, che prospetta il progressivo e graduale superamento dell’attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori;
 - obiettivo strategico “*OS.4 Sostenere l’innovazione con sperimentazioni e ricerca*”, che esprime la necessità di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi, nello specifico con riferimento al contesto infrastrutturale;
 - obiettivo strategico “*OS.2 Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione*”, che prospetta l’adozione di iniziative volte a rafforzare la comprensione da parte dei consumatori circa le caratteristiche dei servizi offerti dai diversi operatori, tramite la messa a disposizione di strumenti di misurazione e comparazione delle *performance* rese anche su base territoriale;
- d. effettuando la Valutazione d’Impatto della Regolazione (VIR) della vigente regolazione della qualità, e tenendo conto di tale Valutazione con particolare riferimento agli ambiti territoriali in cui si registrano ancora livelli di continuità significativamente peggiori dei livelli obiettivo (per la VIR si vedano il capitolo 2 e le Appendici 2 e 3 del documento 287/2019/R/EEL);
- e. a seguito dell’esame delle informazioni fornite dai soggetti interessati, nell’ambito del procedimento, con particolare riferimento all’impatto sull’indicatore del numero di interruzioni brevi del numero di fulminazioni al suolo, cresciute sensibilmente nel 2018 rispetto agli anni precedenti;
- gli orientamenti di regolazione sviluppati nel documento 287/2019/R/EEL in materia di qualità del servizio, ed in ultimo nel documento 457/2019/R/EEL, si sono concentrati sui seguenti aspetti:
 - a. raggiungibilità dei livelli obiettivo di continuità del servizio entro il termine del corrente periodo di regolazione (2023) o, per ambiti con livelli di continuità del servizio oltre 1,5 volte il livello obiettivo applicabile, sia per quanto concerne l’indicatore del numero di interruzioni che quello relativo alla durata delle interruzioni oggetto della vigente regolazione premi-penalità (nel seguito detti anche ambiti sono anche indicati come “con peggiori livelli di continuità”), ipotizzando anche una possibile posticipazione del termine per il raggiungimento del livello obiettivo (di seguito richiamato anche come “anno *target*”);
 - b. riduzione dei divari della continuità del servizio tra le varie zone del Paese, e in particolare attraverso i seguenti strumenti:
 - i. regolazione speciale per ambiti con peggiori livelli di continuità, mirata ad incentivare attraverso premi e penalità addizionali il raggiungimento dei livelli obiettivo per tali ambiti entro il 2023, o entro il 2025 per i soli ambiti ai quali possa essere accordata una posticipazione del termine;

- ii. regolazione per esperimenti per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative, sia dal punto di vista tecnologico che da quello regolatorio, mirate al miglioramento della continuità del servizio in aree critiche; nel quadro dell'Obiettivo strategico *OS.4*, è stato prospettato l'avvio un nuovo tipo di approccio, coerente con la logica complessiva di responsabilizzazione degli operatori sottostante anche all'Obiettivo strategico *OS.20*, nel quale siano le stesse imprese di distribuzione a presentare proposte di sperimentazione temporanea di nuove forme di regolazione, oggetto di valutazione da parte dell'Autorità, anche in deroga a specifici punti della attuale regolazione della continuità del servizio;
- iii. riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di irrogazione in alcuni di tali ambiti di penalità ripetute per due anni (di seguito "penalità ripetute"); alla luce della indicazione della legge istitutiva di assicurare "*la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale*" (legge 481/95, art. 1 comma 1), l'Autorità ha delineato l'introduzione di una regola che tenda a evitare effetti di compensazione, per una stessa impresa, tra i premi in una parte del Paese e le penalità in un'altra parte del Paese; tale nuova regola intende anche evitare il rischio di esclusiva focalizzazione delle imprese distributrici sugli ambiti a maggiore volume di energia distribuita, che per effetto dei meccanismi della regolazione vigente possono attrarre maggiori investimenti per il miglioramento della continuità del servizio rispetto agli ambiti con minore volume di energia distribuita, a parità di altre condizioni;
- c. riesame di alcuni meccanismi vigenti della regolazione premi-penalità della continuità del servizio, e in particolare:
 - iv. meccanismi finalizzati al raggiungimento o mantenimento dei livelli obiettivo di numero e durata delle interruzioni, con particolare riferimento alla elongazione delle franchigie in aumento ai livelli obiettivo e alla riapertura della facoltà per le imprese di aderire al meccanismo di riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne;
 - v. effetti di mutamenti climatici, con particolare riferimento (i) alla depurazione dal numero di interruzioni brevi oggetto della regolazione premi-penalità della quota parte, su base statistica, dovuta ad eccesso di fulminazioni al suolo (con applicazione di una soglia non inferiore al 97° percentile alla distribuzione dei valori giornalieri di densità di fulminazioni al suolo, separatamente per provincia, per l'individuazione delle aree provinciali e delle giornate caratterizzate valori eccezionali di tale indicatore) e (ii) all'affinamento della vigente metodologia di individuazione dei cosiddetti Periodi di Condizioni Perturbate (PCP), attraverso una ricerca di tali periodi con una finestra di sei ore applicata ogni tre ore (anziché come attualmente avviene ogni sei ore) ed

- eliminando la clausola attuale che permette di includere nel PCP anche le tre ore precedenti e successive al periodo individuato;
- d. riesame di altri aspetti della qualità del servizio, ed in particolare:
- vi. standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente e revisione delle condizioni di erogazione degli indennizzi automatici a carico del Fondo eventi eccezionali, ivi incluso il tema della sproporzione di detti indennizzi automatici per alcune tipologie di clienti non domestici;
 - vii. rafforzamento e maggiore pubblicità dell'esame comparativo delle interruzioni, con estensione ai buchi di tensione;
 - viii. introduzione del Corrispettivo Tariffario Specifico anche per utenti MT con trasformazione su palo e potenza disponibile inferiore a 100 kW, che non hanno richiesto la trasformazione in BT;
 - ix. utilizzo del montante disponibile presso il Fondo Utenti MT ai fini di copertura degli oneri derivanti dalla nuova regolazione incentivante della resilienza (deliberazione 669/2018/R/EEL) e come misura che può concorrere a colmare il debito accumulato dal Fondo eventi eccezionali;
 - x. terminazione della incentivazione sperimentale per osservabilità dei flussi di potenza e dello stato delle risorse diffuse sulle reti MT e per soluzioni avanzate di regolazione della tensione delle reti di distribuzione MT, stanti le innovazioni in corso sui servizi di dispacciamento e la prevista implementazione da parte di Terna di nuovi meccanismi di osservabilità;
- e. aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni e della formulazione dell'Indice di Sistema di Registrazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 553/2019/R/EEL si è chiuso il procedimento avviato con la deliberazione 404/2019/R/EEL per dare esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019 di annullamento della deliberazione dell'Autorità 127/2017/R/EEL in materia di estensione degli indennizzi automatici ai clienti finali, a carico degli operatori di rete, per interruzioni di lunga durata; in particolare, a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 430/2019/R/EEL e di una richiesta di informazioni alle imprese distributrici:
 - a. è stata confermata, con alcune migliorie, la disciplina introdotta con la deliberazione 127/2017/R/EEL;
 - b. tali migliorie sono finalizzate a rimuovere alcune sproporzioni nel dimensionamento degli indennizzi cui hanno diritto gli utenti coinvolti in interruzioni di lunga durata: per alcune categorie di utenti tali indennizzi sono stati rimodulati, anche attraverso l'introduzione di nuovi tetti massimi in euro e il loro dimensionamento è stato reso maggiormente coerente con la disciplina

- tariffaria, sia nel caso in cui gli indennizzi siano a carico del Fondo eventi eccezionali sia nel caso in cui gli indennizzi siano a carico degli operatori;
- nell'ambito della consultazione 481/2019/R/EEL, l'Autorità ha osservato che *"...dall'analisi dei dati forniti dalle imprese distributrici ai fini del calcolo dei costi operativi riconosciuti, è emerso, nel triennio 2016-2018 preso in esame, un andamento significativamente discontinuo dei costi sostenuti per far fronte ad eventi meteorologici eccezionali"*; e che *"...Tale andamento dei costi appare collegabile anche all'entrata in vigore della deliberazione 127/2017/R/EEL in materia di indennizzi ai clienti finali per interruzioni di lunga durata."*;
 - nell'ambito della medesima consultazione l'Autorità ha espresso l'intenzione di intervenire nelle modalità di determinazione del costo operativo riconosciuto a partire dall'anno 2020, al fine di tenere conto del tendenziale incremento di costi sopportati dalle imprese distributrici; e che le determinazioni dell'Autorità in merito a tali profili confluiranno nella deliberazione di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, di prossima adozione.

CONSIDERATO CHE:

- gli orientamenti dell'Autorità sono stati pienamente condivisi da tutti i partecipanti alla consultazione nelle finalità di perseguimento del miglioramento della continuità del servizio;
- alcuni tra questi hanno sollevato alcune criticità rispetto alle ipotesi di regolazione prospettate dall'Autorità, che possono essere così riassunte:
 - a. in materia di raggiungibilità dei livelli obiettivo di continuità del servizio entro il 2023 o entro il 2025 (secondo quanto sopra circostanziato):
 - i. la richiesta di poter posticipare fino al 2027 il termine per il raggiungimento dei livelli obiettivo per alcuni degli ambiti con peggiori livelli di continuità e caratterizzati da criticità di natura tecnica, non necessariamente corrispondenti a quelle ipotizzate dall'Autorità, a titolo esemplificativo, in relazione alla interconnessione con la RTN e alla potenza di trasformazione AT/MT; tale richiesta è stata giustificata soprattutto per motivi "esogeni" ai gestori delle reti di distribuzione, quali l'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione di impianti in alta tensione (che in alcune Regioni richiede tempi più lunghi rispetto ad altre), l'invasività degli interventi, il coordinamento con Terna, che non sarebbero compatibili con il raggiungimento dei livelli obiettivo al 2025; allo scopo sono stati anche forniti elementi di tempificazione dell'iter di realizzazione di una nuova cabina primaria, comprensivo delle tempistiche di cantierizzazione (rilievo R1);
 - ii. ai fini della individuazione delle criticità di natura tecnica di cui sopra, alcune imprese hanno proposto di adottare ulteriori indicatori in aggiunta al criterio proposto dall'Autorità (rilievo R2);

- iii. alcune imprese hanno richiesto che la possibilità di posticipazione al 2027 possa essere estesa anche ad ambiti non necessariamente con peggiori livelli di continuità, ove caratterizzati da criticità di natura tecnica (rilievo R3);
- b. in materia di regolazione speciale per ambiti con peggiori livelli di continuità, oltre ad un generale apprezzamento delle modifiche agli orientamenti tra il primo documento per la consultazione (287/2019/R/EEL) ed il secondo (457/2019/R/EEL):
 - iv. sono state manifestate perplessità o contrarietà rispetto all'orientamento dell'Autorità in quanto il meccanismo sarebbe troppo rischioso, in particolare in relazione alla previsione di penalità aggiuntive per il mancato raggiungimento dei livelli obiettivo applicabili entro l'anno "target" (2023 o 2025) da parte di entrambi gli indicatori di numero e durata delle interruzioni (rilievo R4);
 - v. è stato segnalato che per alcuni ambiti il raggiungimento del livello obiettivo sarebbe possibile solamente per uno dei due indicatori: durata o numero delle interruzioni (rilievo R5);
 - vi. sul tema, un soggetto ha suggerito di ammettere alla regolazione speciale ambiti che abbiano anche uno solo dei due indicatori (numero o durata delle interruzioni) oltre una volta e mezzo il livello obiettivo applicabile (rilievo R6);
 - vii. una associazione di consumatori non ha condiviso la prospettiva secondo cui non sarebbero previste penalità in caso di mancato raggiungimento di uno solo dei due obiettivi (rilievo R7);
- c. la regolazione per esperimenti per favorire il miglioramento della continuità del servizio, prevalentemente ma non esclusivamente in aree critiche, è stata ampiamente condivisa; tuttavia:
 - viii. alcuni soggetti hanno proposto meccanismi che tengano conto dei miglioramenti conseguiti dagli ambiti che partecipano alle regolazioni per esperimenti anche qualora il livello obiettivo non venga raggiunto, ad esempio rendendo proporzionali alla riduzione del divario di performance conseguito la restituzione di eventuali premi o il versamento delle penalità sospese in caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo nell'anno "target"; altri soggetti hanno proposto che, in caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo, si tenga conto del livello di investimento nell'ambito di riferimento in confronto alla media degli ambiti gestiti (rilievo R8);
 - ix. più soggetti hanno proposto di poter estendere la regolazione per esperimenti anche ad ambiti non necessariamente con peggiori livelli di continuità (rilievo R9);
 - x. più soggetti hanno richiesto la previsione di ulteriori finestre di ingresso per la presentazione di regolazioni per esperimenti, oltre a quelle delineate dall'Autorità (febbraio 2020 per l'attuazione degli esperimenti che iniziano il 1° gennaio 2020 e agosto 2020 per l'attuazione degli

- esperimenti che iniziano il 1° gennaio 2021), fino a rendere questo strumento strutturale (rilievo R10);
- d. in materia di riduzione dei premi, per le imprese con più ambiti, in caso di irrogazione di “penalità ripetute”:
- xi. è stata espressa una generale contrarietà al meccanismo poiché (i) non incentiverebbe la riduzione del divario tra le diverse aree del Paese, (ii) il segnale derivante dalla regolazione incentivante verrebbe fortemente distorto e farebbe venir meno il nesso di causalità tra *performance* registrata nella specifica area e relativo premio/penale e infine (iii) rappresenterebbe una importante discontinuità rispetto ai meccanismi vigenti (rilievo R11);
 - xii. un soggetto ha suggerito di effettuare due volte, invece che tre, la verifica delle penalità ai fini della riduzione dei premi, mantenendo la biennialità per la verifica della ripetitività delle penalità, ma intervallando la verifica di un anno, per evitare che un anno particolarmente negativo possa incidere negativamente su due verifiche (rilievo R12);
 - xiii. è stato richiesto di che l’effetto delle nuove norme penalizzanti non sia superiore all’annullamento dei premi (rilievo R13);
 - xiv. un soggetto ha richiesto di adottare la triennialità per la verifica della ripetitività delle penalità e che la norma si applichi ad imprese con almeno 10 ambiti (rilievo R14);
 - xv. più soggetti hanno richiesto di ridurre la riduzione percentuale dei premi (rilievo R15);
- e. in relazione al riesame di alcuni meccanismi vigenti della regolazione premi-penalità della continuità del servizio:
- xvi. in generale sono state condivisi gli orientamenti di elongazione della franchigia in aumento al livello tendenziale sia della durata che del numero di interruzioni; una associazione di consumatori ha invece manifestato parere contrario per entrambi gli orientamenti (rilievo R15);
 - xvii. è stata condivisa da parte di alcuni operatori la proposta di riaprire i termini per l’adesione al meccanismo che incentiva la riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne, mentre una associazione di consumatori si è dichiarata contraria (rilievo R16);
 - xviii. in relazione alla depurazione dal numero di interruzioni brevi per eccesso di fulminazioni al suolo, un soggetto ha proposto di adottare il 95° o 96° percentile della distribuzione dei fulmini giornalieri per l’individuazione delle giornate caratterizzate da una densità giornaliera di fulminazioni al suolo eccezionale, in luogo del 97° percentile proposto dall’Autorità (rilievo R17);
 - xix. in relazione all’affinamento della vigente metodologia di individuazione dei cosiddetti Periodi di Condizioni Perturbate, la consultazione ha manifestato una generale contrarietà alla proposta dell’Autorità (rilievo R18);
- f. in relazione al riesame di altri aspetti della qualità del servizio:

- xi. ad eccezione di una associazione di consumatori, è stata condivisa la proposta di mantenere a dodici ore lo standard sulla durata massima delle interruzioni negli ambiti in bassa concentrazione; è stata inoltre condivisa la proposta di erogazione di un solo indennizzo all'anno al medesimo utente a carico del Fondo eventi eccezionali, sino al riequilibrio economico del Fondo (rilievo R19);
- xii. la proposta di rafforzamento e maggiore pubblicità dell'esame comparativo delle interruzioni, con estensione ai buchi di tensione, è stata condivisa, ma alcuni soggetti hanno richiesto che detta pubblicazione venga fatta dall'Autorità e, se fatta dalle imprese distributrici, non debba riguardare gli aspetti economici relativi ai premi e alle penalità (rilievo R20);
- g. le proposte in materia di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni e della formulazione dell'Indice di Sistema di Registrazione sono state condivise ad eccezione della questione della franchigia tra la prima e la seconda chiamata telefonica di un medesimo utente ai fini dell'individuazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT in relazione alla quale un soggetto ha proposto una franchigia di due ore in luogo delle quattro proposte dall'Autorità;
- h. non sono emerse osservazioni o contrarietà in relazione alle seguenti proposte:
 - xiii. alla previsione che gli utenti MT con trasformazione su palo e potenza disponibile inferiore a 100 kW che non hanno richiesto la trasformazione in BT versino il Corrispettivo Tariffario Specifico a decorrere dal 2024;
 - xiv. utilizzare il Fondo Utenti MT per finanziare i premi in materia di incremento della resilienza delle reti di distribuzione e per colmare il debito accumulato dal Fondo eventi eccezionali;
 - xv. disattivare gli incentivi per le imprese distributrici relativi all'osservabilità dei flussi di potenza e dello stato delle risorse diffuse sulle reti MT e regolazione avanza (REGV-2) della tensione delle reti di distribuzione MT;
 - xvi. applicare il Corrispettivo Tariffario Specifico a decorrere dal 2024 che gli utenti MT con trasformazione su palo e potenza disponibile inferiore a 100 kW che non hanno richiesto la trasformazione in BT.

RITENUTO:

- che sia opportuno dare seguito agli orientamenti finali di regolazione formulati nei documenti 287/2019/R/EEL e 457/2019/R/EEL, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti interessati, sopra sintetizzate:
 - a. in materia di raggiungibilità dei livelli obiettivo di continuità del servizio e di regolazione speciale per ambiti con peggiori livelli di numero e durata delle interruzioni (rilievi da R1 a R7):

- i. appaiono condivisibili le motivazioni “esogene” rappresentate dalle imprese distributrici in relazione ad interventi che coinvolgono in particolare la rete in alta tensione, come anche esemplificato per la realizzazione di una nuova cabina primaria;
- ii. accogliere pertanto la richiesta di posticipare al 2027 il raggiungimento dei livelli obiettivo applicabili ad ambiti con peggiori livelli di continuità del servizio per i quali siano necessari interventi di carattere strutturale e, per questo motivo, focalizzare il criterio di selezione in base al livello effettivo (nel biennio 2018-19) dell'indicatore di numero di interruzioni, piuttosto che in base al livello effettivo dell'indicatore di durata delle interruzioni o ad entrambi; di conseguenza, focalizzare la regolazione speciale al solo raggiungimento dei livelli obiettivo del numero di interruzioni; infatti tale indicatore, dall'esame dei dati, appare decisamente più critico di quello della durata delle interruzioni e la riduzione del numero di interruzioni, oltre ad essere perseguibile efficacemente tramite interventi di carattere strutturale, implica anche la riduzione della durata delle interruzioni (una interruzione lunga evitata, infatti, oltre a ridurre il numero di interruzioni, riduce evidentemente anche la durata delle interruzioni);
- iii. accordare la suddetta posticipazione fino all'anno *target* 2027 solo agli ambiti con il numero di interruzioni nel biennio 2018-19 superiore a 2,5 volte il livello obiettivo applicabile a condizione che siano dimostrate criticità di natura tecnica che giustifichino tale posticipazione del livello obiettivo del numero di interruzioni e che l'impresa aderisca alla regolazione speciale: allo scopo, le imprese distributrici potranno utilizzare propri indicatori per dimostrare la criticità di natura tecnica e dovranno inviare all'Autorità, per ogni ambito che ricada in detta condizione, una relazione che comprovi tali criticità;
- iv. in definitiva, per detti ambiti l'Autorità rideterminerà i livelli tendenziali fino al 2027 del numero di interruzioni attraverso l'utilizzo della vigente funzione di miglioramento sulla base del livello effettivo biennale 2018-19, depurato del numero di interruzioni brevi attribuibili alle province e alle giornate con valori eccezionali di densità giornaliera di fulminazioni al suolo;
- v. per i restanti ambiti con il numero di interruzioni nel biennio 2018-19 superiore a 2,5 volte il livello obiettivo applicabile, sempre indipendentemente dal livello di durata delle interruzioni nel medesimo biennio, accordare la posticipazione al 2025 dell'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni; per detti ambiti l'Autorità rideterminerà i livelli tendenziali fino al 2025 del numero di interruzioni attraverso l'utilizzo

- della vigente funzione di miglioramento, sulla base del livello effettivo biennale 2018-19, depurato come sopra indicato;
- vi. fissare il 2025 quale termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo applicabili del numero di interruzioni agli ambiti con il numero di interruzioni nel biennio 2018-19 compreso tra 1,5 volte e 2,5 volte il livello obiettivo applicabile, indipendentemente dal livello di durata delle interruzioni nel medesimo biennio, purché venga dimostrata la condizione di criticità di natura tecnica, secondo quanto sopra illustrato; per detti ambiti, l’Autorità rideterminerà i livelli tendenziali fino al 2025 del numero di interruzioni attraverso l’utilizzo della vigente funzione di miglioramento sulla base del livello effettivo biennale 2018-19, depurato come sopra indicato;
 - vii. per i restanti ambiti con il numero di interruzioni nel biennio 2018-19 compreso tra 1,5 volte e 2,5 volte il livello obiettivo applicabile, indipendentemente dal livello di durata delle interruzioni nel medesimo biennio, l’anno per il raggiungimento del livello obiettivo è confermato al 2023; per questi ambiti vigeranno i livelli tendenziali 2020-23 già determinati nel 2016, poiché il biennio 2014-15, utilizzato per la determinazione dei livelli partenza, non è stato caratterizzato da valori eccezionali di fulminazioni al suolo;
 - viii. confermare il 2023 ed i livelli tendenziali 2020-23 già determinati nel 2016 per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile del numero di interruzioni per i restanti ambiti che non ricadano nelle casistiche sopra illustrate;
 - ix. prevedere pertanto, in materia di regolazione speciale, che i premi addizionali si applichino al solo numero di interruzioni ed in caso di raggiungimento del livello obiettivo aumentato della franchigia applicabile, e vengano dimensionati secondo quanto prospettato al punto 4.3 del documento 457/2019/R/EEL; prevedere altresì il versamento di penalità addizionali per il mancato raggiungimento (all’anno *target*) del livello obiettivo del numero di interruzioni in misura pari ad un terzo del premio addizionale, al riguardo accogliendo il contributo riportato al rilievo R7; prevedere infine che ai fini del raggiungimento del livello obiettivo si osservino gli ultimi due anni del percorso di miglioramento e il livello obiettivo sia considerato raggiunto se in anche in uno solo di questi due anni il valore annuale dell’indicatore del numero di interruzioni risulta inferiore al livello obiettivo applicabile per grado di concentrazione, aumentato della relativa franchigia;
 - x. tenendo conto di quanto espresso dal rilievo R4 emerso dalla consultazione, non includere i premi addizionali al montante dei premi da confrontare con il già vigente tetto massimo ai premi per ciascuna impresa, e invece includere le penalità addizionali al montante delle

- penalità da confrontare con il tetto massimo alle penalità per ciascuna impresa;
- xi. in applicazione dei principi della regolazione vigente:
 - per gli anni del periodo 2024-27 successivi a quello fissato per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni (anni 2024-27 se il livello obiettivo deve essere raggiunto per il 2023 e anni 2026-27 se il livello obiettivo deve essere raggiunto per il 2025), il livello tendenziale coinciderà con il livello obiettivo;
 - il livello tendenziale della durata delle interruzioni, come già avviene dal 2016, è confermato che anche a decorrere dal 2020 coincida con il livello obiettivo applicabile per grado di concentrazione, indipendentemente dal livello effettivo di partenza dell'indicatore di durata;
 - xii. l'impresa distributrice che aderisce alla regolazione speciale deve aderirvi per tutti i propri ambiti cui la regolazione speciale si applica, esclusi solo gli ambiti ammessi alla regolazione per esperimenti (vd oltre);
 - xiii. agli ambiti non contraddistinti da peggiori livelli di continuità si applica la regolazione "ordinaria" con anno *target* al 2023;
- b. in materia di regolazione per esperimenti per lo sviluppo di soluzioni innovative, sia dal punto di vista tecnologico che da quello regolatorio, mirate a favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree critiche:
- xiv. confermare la previsione di sole due finestre di presentazione delle istanze per gli esperimenti regolatori, la prima entro aprile 2020 – anziché febbraio 2020 - per gli esperimenti con avvio dal 1° gennaio 2020 e la seconda entro febbraio 2021 – anziché agosto 2020 - per gli esperimenti con avvio dal 1° gennaio 2021, in parziale accoglimento del rilievo R10; tali istanze sono soggette ad approvazione dell'Autorità, che può richiedere modifiche all'impresa distributrice;
 - xv. prevedere un termine ultimo per la conclusione della regolazione per esperimenti al 2023, in modo tale che le soluzioni sperimentate possano essere diffuse a tutti gli ambiti in particolare a beneficio di quelli per i quali sarà posticipato il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni;
 - xvi. confermare che gli esperimenti regolatori devono avere le caratteristiche e possono usufruire delle deroghe indicate ai punti 4.5 e 4.6 del documento per la consultazione 287/2019/R//EEL e, in virtù del prospettato quadro regolatorio relativo alla posticipazione dell'anno *target*, modificato rispetto a quanto proposto in consultazione per tenere conto delle osservazioni pervenute, non introdurre meccanismi che premiano o non penalizzino le imprese in modo proporzionale ai miglioramenti conseguiti negli ambiti con esperimenti, in caso di

- mancato raggiungimento del livello obiettivo; non accogliere pertanto, per identiche ragioni, il contributo indicato al rilievo R8;
- xvii. prevedere che in caso di insuccesso degli esperimenti regolatori a raggiungere il miglioramento prefissato dal livello tendenziale applicabile per il 2023 le imprese distributrici non possano invocare cause esimenti di tipo “esogeno”, salvo quelle già definite in tema di attribuzione delle cause di interruzione;
 - xviii. in accoglimento parziale del contributo di cui al rilievo R9, ammettere alla regolazione per esperimenti anche ambiti non contraddistinti da peggiori livelli di continuità, purché l’impresa dimostri che possano effettivamente beneficiare delle soluzioni che verranno sperimentate o che la loro inclusione negli esperimenti sia funzionale alla buona riuscita dell’esperimento (ad esempio perché contigui);
 - xix. applicare la già richiamata rideterminazione dei livelli tendenziali nel caso di posticipazione dell’anno *target* anche agli ambiti che parteciperanno agli esperimenti regolatori che si trovino in tale condizione, e prevedere la “disattivazione” temporanea dei livelli tendenziali nel periodo di sperimentazione (dal 2020 o 2021 fino al massimo al 2023); prevedere inoltre l’attivazione dei livelli tendenziali per il numero delle interruzioni per il 2020 per gli ambiti partecipanti ad esperimenti con inizio il 1° gennaio 2021 e, una volta concluso il periodo sperimentazione, per gli ambiti con posticipazione dell’anno *target*; allo scopo le imprese, con l’adesione agli esperimenti, dovranno indicare anche per gli ambiti partecipanti la sussistenza di criticità di natura tecnica, al fine di stabilire l’anno entro cui saranno tenuti al raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni: 2023, 2025 o 2027, sulla base di quanto sopra discusso in tema di posticipazione dell’anno *target* ed in base alla fascia di appartenenza dell’indicatore del numero di interruzioni nel biennio 2018-19 depurato del numero di interruzioni brevi attribuibili alle province e alle giornate con valori eccezionali di densità giornaliera di fulminazioni al suolo: 2023 se entro 1,5 volte il livello obiettivo applicabile, 2025 se tra 1,5 e 2,5 volte il livello obiettivo applicabile ed evidenza di criticità di natura tecnica, altrimenti 2023; 2027 se oltre 2,5 volte il livello obiettivo applicabile ed evidenza di criticità di natura tecnica, altrimenti 2025;
 - xx. conclusi gli esperimenti regolatori, applicare la regolazione “ordinaria” agli ambiti che vi hanno partecipato, sino a tutto il 2027, con applicazione dei livelli tendenziali, come illustrato ai precedenti sub xix e sub xi;
- c. in materia di riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di conseguimento di penalità ripetute:
- xxi. le ragioni di contrarietà all’orientamento dell’Autorità, riassunte nel rilievo R11, per quanto comprensibili per l’interesse dell’impresa,

appaiono subordinate all'interesse generale relativo al perseguimento dell'obiettivo di omogenea fruibilità e diffusione del servizio su tutto il territorio nazionale, previsto dal già richiamato articolo 1, comma 1, dalla legge 481/1995 e rammentato dall'Autorità nei documenti per la consultazione 287/2019/R/eel e 457/2019/R/eel; tuttavia, in accoglimento del rilievo R12 e parzialmente anche R13 e R15, l'Autorità ritiene che (i) le verifiche sulla ripetitività delle penali possano essere effettuate ad ogni biennio (2020-21, 2022-23, 2024-25 e 2026-27), in modo che le penalità irrogate in ciascun anno siano conteggiate una sola volta, senza che per questo la nuova disposizione possa perdere la sua efficacia, e che (ii) in accoglimento parziale del rilievo R14, la nuova disposizione si possa applicare solo alle imprese con più di 10 ambiti e quindi, allo stato attuale, in concreto alla sola impresa principale, l'unica titolare di concessioni per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in tutte e tre le Circostrizioni Nord, Centro e Sud del Paese;

xxii. la riduzione dei premi, anche tenuto conto del prospettato nuovo quadro regolatorio, possa avvenire secondo le seguenti scadenze e progressività, separatamente per la durata e per il numero di interruzioni, e senza tenere conto dei premi e delle penalità addizionali della regolazione speciale:

- nel 2021: 10% dell'ammontare delle penalità ripetute nel biennio 2020-21;
- nel 2023: 20% dell'ammontare delle penalità ripetute nel biennio 2022-23;
- nel 2025: 30% dell'ammontare delle penalità ripetute nel biennio 2024-25 (solo per ambiti con posticipazione al 2025 o al 2027 e con penalità ripetute);
- nel 2027: 40% dell'ammontare delle penalità ripetute nel biennio 2026-27 (solo per ambiti con posticipazione al 2027 e con penalità ripetute);
- dove per "ammontare delle penalità ripetute" si intende il valore medio, ambito per ambito, delle penalità irrogate in ciascuno dei due anni del biennio considerato per la regolazione in esame;
- la riduzione del premio negli anni 2021, 2023, 2025 e 2027 non può essere superiore al valore medio dei premi conseguiti dall'impresa nel biennio di osservazione per la regolazione in esame;

d. in relazione al riesame di alcuni meccanismi vigenti della regolazione premi-penalità della continuità del servizio:

xxiii. con riferimento al rilievo R16, non ravvisare elementi ostativi alla riapertura dei termini per l'adesione al meccanismo che incentiva la riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne, dal momento che

- tale meccanismo va a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese distributrici;
- xxiv. procedere alla elongazione della franchigia in aumento al livello tendenziale sia per la durata delle interruzioni che per il numero di interruzioni, tenendo conto dell'adesione al meccanismo che incentiva la riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne e della dimensione degli ambiti in alta concentrazione, in particolare quelli con più di 250.000 utenti, nonché della contestuale previsione di penalità addizionali in caso di mancato raggiungimento del livello obiettivo;
 - xxv. in relazione alla depurazione dal numero di interruzioni brevi per eccesso di fulminazioni al suolo, preferire l'adozione del 97° percentile della distribuzione dei valori, per provincia, della densità giornalieri di fulminazioni al suolo come soglia per l'individuazione, per ogni provincia, delle giornate caratterizzate da valori eccezionali di densità giornaliera di fulminazioni al suolo;
 - xxvi. in relazione all'affinamento della vigente metodologia di individuazione dei cosiddetti Periodi di Condizioni Perturbate, preso atto della generale assenza di consenso sull'orientamento dell'Autorità, di confermare la metodologia vigente;
- e. in relazione al riesame di altri aspetti della qualità del servizio:
- xxvii. mantenere a dodici ore lo standard sulla durata massima delle interruzioni negli ambiti in bassa concentrazione, senza dare luogo alla modifica di tale standard già prevista dal TIQE, vista la sempre maggiore frequenza, severità ed estensione dei fenomeni meteorologici estremi, con conseguenti interruzioni della fornitura che nelle zone rurali sono di più difficoltoso ripristino;
 - xxviii. estendere la pubblicazione comparativa delle interruzioni ai buchi di tensione e ad aspetti economici relativi ai premi e alle penalità, a cura dell'Autorità, con obbligo di *link* da parte delle imprese distributrici in una pagina facilmente individuabile del loro sito internet, con decorrenza dal 2021;
 - xxix. prevedere che, terminate le due fasi di incentivazione alla trasformazione in BT promosse dall'Autorità, gli utenti MT con trasformazione su palo e potenza disponibile inferiore a 100 kW che non hanno richiesto la trasformazione in BT versino il Corrispettivo Tariffario Specifico a decorrere dal 2024;
 - xxx. utilizzare il Fondo Utenti MT per finanziare i premi in materia di incremento della resilienza delle reti di distribuzione e per colmare il debito accumulato dal Fondo eventi eccezionali;
 - xxxi. non estendere al semiperiodo 2020-23 le vigenti regolazioni relative all'osservabilità dei flussi di potenza e dello stato delle risorse diffuse sulle reti MT e alla regolazione avanzata della tensione delle reti di distribuzione MT REGV-2 dal momento che tali aspetti che erano di

natura sperimentale all'inizio del corrente periodo di regolazione sono progressivamente inseriti nella regolazione delle cd. UVAM e nel procedimento per la definizione dell'osservabilità avviato con la deliberazione 668/2018/R/eel;

- f. in materia di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni e della formulazione dell'Indice di Sistema di Registrazione, prevedere una franchigia di quattro ore ai fini dell'individuazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT, non accogliendo la proposta di un soggetto di abbassarla a due ore; l'Autorità conferma che le quattro ore di franchigia costituiscono il migliore e ragionevole compromesso tra un esercizio efficiente della rete e le necessità di ripristino tempestivo dell'alimentazione dei clienti finali, anche in caso di guasto con origine nel loro impianto e che tale previsione non deve esimere l'impresa distributrice dall'avviare le necessarie verifiche preliminari entro le prime quattro ore dalla prima chiamata per localizzare l'origine del guasto, e intervenire tempestivamente sul campo qualora accerti che l'interruzione abbia avuto origine nella rete di distribuzione;
- g. introdurre il monitoraggio del numero di casi di sostituzione del misuratore per display guasto.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- le disposizioni introdotte con il presente provvedimento:
 - a. siano coerenti con gli indirizzi del Quadro strategico dell'Autorità per il periodo 2019-21, siano sostenibili ed efficaci nel contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici sopra ricordati, anche attraverso la promozione dell'innovazione;
 - b. al riguardo, intercettino un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze delle imprese distributrici e quelle dei consumatori, come emerse dalla consultazione, in particolare in relazione alla riduzione dei divari di continuità del servizio tra le varie zone del Paese e alla messa a disposizione di strumenti di comparazione delle *performance* rese su base territoriale e di impresa;
 - c. sia coerente con la prospettiva di sempre maggior integrazione della regolazione infrastrutturale (comprendendo sia le tariffe che gli output del servizio con particolare riferimento alla qualità del servizio), in particolare nell'approccio "*forward-looking*", già attuato sia per le iniziative a favore della resilienza che per il passaggio alla seconda generazione dei sistemi di *smart metering*, impegnando in modo sempre più intenso la pianificazione degli investimenti e delle attività di gestione della rete da parte delle imprese distributrici;
- in relazione all'attuazione del meccanismo di depurazione del numero di interruzioni brevi per elevato numero di fulminazioni al suolo, sia opportuno che la principale impresa distributrice e le altre imprese distributrici interessate contrattualizzino il servizio con una società fornitrice dei dati sulle fulminazioni al suolo (con prestazioni conformi alla norma EN 62858 per la rilevazione delle

fulminazioni al suolo sull'intero territorio nazionale tramite una rete di sensori dislocati omogeneamente in Italia e nelle aree estere a copertura ottimale delle zone di confine), con frequenza di fornitura dei dati almeno mensile, con dettaglio giornaliero e su base provinciale (o comunale per imprese con territorio servito più limitato della provincia);

- nel corso del periodo 2020-23:
 - a. venga approfondito il tema della diversa valorizzazione dei premi e delle penalità della continuità del servizio, nell'auspicio che in relazione a tale materia gli esperimenti regolatori possano costituire un efficace banco di prova;
 - b. proseguano le attività del Tavolo resilienza, in particolare in materia di accelerazione del ripristino della fornitura;
 - c. riprendano le attività del Tavolo sulla qualità della tensione, coordinate da RSE e dalla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità affinché, con proprie determinazioni, in attuazione del TIQE come modificato dalla presente deliberazione, valuti la necessità di:
 - a. definire entro la fine di febbraio 2020 le modalità e i criteri per la presentazione delle istanze relative agli esperimenti di regolazione, alla posticipazione dell'anno *target* e alla adesione alla regolazione speciale;
 - b. aggiornare le istruzioni tecniche della regolazione del TIQE, in modo che possano facilitare l'implementazione della nuova disciplina da parte delle imprese

DELIBERA

1. di approvare il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: TIQE 2020-2023), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), affinché entri in vigore il 1° gennaio 2020;
2. di stabilire che il TIQE 2020-2023 sostituisca il vigente Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la deliberazione 646/2015/R/EEL, e successivamente modificato e integrato, per il periodo 2020-23;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità affinché, con proprie determinazioni, in attuazione del TIQE come modificato dalla presente deliberazione, valuti la necessità di:
 - a) definire entro la fine di febbraio 2020 le modalità e i criteri per la presentazione delle istanze relative agli esperimenti di regolazione, alla posticipazione dell'anno *target* e alla adesione alla regolazione speciale;

- b) aggiornare le istruzioni tecniche della regolazione del TIQE, in modo che possano facilitare l'implementazione della nuova disciplina da parte delle imprese;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento e il TIQE 2020-2023 sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini